



Sentenza n. 316/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio **GALEOTA** Presidente

dott. Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

dott.ssa Maria Rita **MICCI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

1)

in in PEC:

in persona del legale rappresentante,

e domiciliata presso la sede legale della

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 19 settembre 2019;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 9 dicembre 2020, celebrata in modalità telematica (ai sensi dell'art. 85 d.l. n. 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 26-ter d.l. n. 104/2020, quale introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020, e sulla base dei decreti del Presidente della Corte dei Conti n. 138/2020 e n. 287/2020) con l'assistenza del Segretario dott.ssa Simonetta Agostini, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero ed il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale, Cons. Acheropita Mondera, non costituite le parti convenute;

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 19 settembre 2019, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 174/2016 - conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante, , e la medesima , quale Amministratore della predetta società.

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in via solidale ed in favore del Comune di Montecatini Terme, dell'importo complessivo di **euro 6.897,20**, ovvero della diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali, rivalutazione e

spese di giudizio.

Nello specifico, nell'atto di citazione la Procura contabile rappresentava di aver preso conoscenza, a seguito della segnalazione prot. n. 3833 del 22 gennaio 2019 del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Montecatini Terme (Pistoia), del danno, che sarebbe stato cagionato al predetto Comune dal gestore della struttura recettiva , sito in , gestito dalla soc. , in relazione alla contestata omissione del versamento dell'imposta di soggiorno.

Più in particolare, l'Organo requirente richiamava brevemente la normativa disciplinante la materia presso il Comune di Montecatini Terme (delibera consiliare n. 79 del 9 novembre 2011, avente ad oggetto l'istituzione dell'imposta di soggiorno e l'approvazione del relativo regolamento), per ricavarne la conclusione alla cui stregua il gestore di una struttura alberghiera comunale rivestirebbe la qualifica di agente contabile, in quanto maneggerebbe denaro pubblico, con obbligo di versarlo nelle casse della P.A.

Nondimeno, nella fattispecie all'esame, l'attività di controllo del Comune avrebbe fatto emergere che il gestore dell'albergo in questione, nel periodo gennaio-dicembre 2017, non avrebbe provveduto a versare all'Ente l'imposta di soggiorno, come dovuto, determinando, per questa via, un danno da mancata entrata a carico delle casse comunali.

Tale omesso versamento costituirebbe danno per l'Erario, pari

all'imposta non versata di **euro 6.897,20**, e determinerebbe

responsabilità amministrativo-contabile in capo al gestore della

struttura.

2. Nella vicenda testé delineata, la Procura contabile individuava

una ipotesi di responsabilità contabile, a titolo di dolo ed in via

solidale, a carico della soc. , gestore della

struttura recettiva in argomento, e del relativo

amministratore/legale rappresentante (.

A tal riguardo, l'Organo requirente richiamava la consolidata

giurisprudenza, tanto della Corte dei Conti quanto della Corte di

Cassazione (Corte Conti, Sez. riunite, n. 22/2016/QM; Corte Cass.,

ord. n. 19654 del 24 luglio 2018), favorevole al riconoscimento della

giurisdizione contabile nei confronti dei soggetti tenuti alla

riscossione ed al versamento all'Ente locale dell'imposta di

soggiorno, siccome rivestenti la qualifica di "agenti contabili", a

ragione del maneggio, dagli stessi effettuato, di denaro pubblico.

Aggiungeva che le somme, corrispondenti all'imposta di soggiorno,

riscosse dal gestore nel periodo di riferimento (gennaio-dicembre

2017) e non riversate al Comune di Montecatini Terme (per

l'importo complessivo di euro 6.897,20) costituirebbero

indiscutibilmente danno erariale, da ricondurre, in termini

eziologici, alla condotta omissiva (mancato riversamento) del

gestore-agente contabile.

La medesima condotta, infine, sarebbe stata tenuta con la

consapevole e volontaria violazione di un obbligo giuridico

(versamento dell'imposta al Comune).

Nessuna delle parti convenute si è costituita in giudizio.

3. Alla pubblica udienza del 9 dicembre 2020, celebrata con modalità telematiche, il Procuratore Regionale, Cons. Acheropita Mondera, ha insistito per la condanna nei termini di cui all'atto di citazione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia delle convenute ai sensi dell'art.93 del nuovo

codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n.174/2016.

Le predette convenute, infatti, non si sono costituite in giudizio, benché ritualmente citate con atti notificati il 17.10.2019 (soc.

all'indirizzo *pec* della stessa ex art. 1, comma 4,

d.lgs n. 174/2016) e 15.11.2019 (, ha

provveduto al ritiro, alla predetta data, della raccomandata "informativa" ex art. 140 c.p.c.).

2. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene, pur in assenza di contestazioni sul punto da parte delle odierne convenute (nemmeno costituite), di ribadire la sussistenza della **giurisdizione contabile** nella presente controversia.

A tal riguardo, giova osservare che le Sezioni riunite della Corte dei Conti, con la sentenza n. 22/2016/QM, hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale "*I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati -sulla base dei regolamenti comunali previsti*

dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011- della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta".

Allo stesso modo, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, con giurisprudenza costante, la giurisdizione della Corte dei Conti a conoscere del danno provocato da un albergatore che non riversi all'Amministrazione comunale quanto gli viene pagato a titolo di imposta di soggiorno dai clienti.

Tutto ciò in quanto "...l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario né la sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra

ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280)

(...)

Poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o "albergatore") attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (cfr., con riferimento all'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo la riscossione dell'imposta ed il suo riversamento nelle casse comunali.

Rapporto di servizio pubblico nel cui ambito le attività di riscossione e di riversamento di denaro implicano la "disponibilità materiale" di denaro pubblico.

Come affermato dalla Corte della legittimità costituzionale delle leggi, il "maneggio di denaro pubblico" genera ex se l'obbligo della resa del conto (v. Corte Cost., 21/5/1975, n. 114 e Corte Cost.,

25/7/2001, n. 292).

Il gestore della struttura ricettiva (o "albergatore"), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l'imposta di soggiorno con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz'altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto -v. le suindicate Corte Cost. n. 114 del 1975, ove il giudizio di conto è indicato quale "requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessarietà in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere"; Corte Cost. n. 292 del 2001, secondo cui il giudizio di conto si configura essenzialmente come una "procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione..." (così, testualmente, Corte Cassazione, Sez. Unite, ordinanza n. 1964 del 24 luglio 2018).

Il gestore della struttura alberghiera, che riscuota dai propri clienti quanto dovuto a titolo di imposta di soggiorno, riveste, dunque, natura di agente contabile e può essere chiamato a rispondere innanzi alla Corte dei Conti, a titolo di responsabilità contabile, del mancato riversamento.

Tale impostazione va confermata anche a seguito della recente novella legislativa di cui all'art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.

Nello specifico, il comma 3 del predetto art. 180 statuisce che:

"All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Il successivo comma 4 aggiunge che: “All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

Orbene, secondo quanto già puntualmente osservato da questa Sezione giurisdizionale in altra, recente pronuncia, la disciplina di cui all'art. 180, commi 3 e 4, d.l. 34/2020, convertito nella legge 77/2020, “..mentre appare aver operato una specifica

depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stesso.

In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell'ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.).

Ai fini che qui rilevano, anche alla luce della sopravvenuta normativa, si è purtuttavia in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi nella fattispecie le caratteristiche dell'agente contabile, come delineate dall'art. 178 del R.D. n. 827 del 1924, conseguente al maneggio di denaro riscosso per conto dell'Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica. Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, illico et immediate, numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune "(così testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 30 settembre 2020, n. 273).

D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di riconoscere la sussistenza della giurisdizione contabile anche

nell'ipotesi ommesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da parte di soggetto qualificabile come "responsabile d'imposta" (così, per la figura del notaio, Corte Conti, Sez. giur. Umbria, 27 dicembre 2017, n.53, confermata da Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 410; id., Sez. giur. Sicilia, 2 settembre 2020, n. 432).

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, va affermata la giurisdizione di questa Corte nella presente controversia.

3. Con riferimento al **merito** della vicenda, il Collegio è dell'avviso che la domanda attorea meriti integrale accoglimento, sussistendo tutti i presupposti della contestata responsabilità contabile.

3.a) Nello specifico, alla luce di tutto quanto sopra visto, sussiste sicuramente il **rapporto di servizio** tra l'Amministrazione danneggiata (Comune di Montecatini) e le convenute s

e (quest'ultima quale amministratrice/rappresentante legale, attraverso la quale ha operato la società).

Allo stesso modo, la **condotta illecita** delle convenute (mancato riversamento di quanto riscosso dai clienti a titolo di imposta di soggiorno, in violazione delle previsioni contenute nel regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 79 del 9 novembre 2011) risulta incontestabile alla luce di una pluralità di atti presenti nel fascicolo di causa, quali la segnalazione prot. n. 3833 del 22 gennaio 2019 del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Montecatini Terme e l'ingiunzione di pagamento del medesimo Comune n. 10/2018 del 2.10.2018, con la puntuale

quantificazione dell'imposta non riversata, quale notificata al

, legale rappresentante della società, in data

3.10.2018.

La predetta condotta è sicuramente connotata da **dolo**, risultando palese la coscienza e volontà di violare gli obblighi di servizio (in particolare, quello di riversamento del riscosso), arrecando, per questa via, un danno alle casse comunali.

Dalla medesima condotta è derivato, in **termini eziologici**, a carico del Comune di Montecatini Terme, il **danno erariale**, rappresentato dalle somme riscosse e non riversate dalle convenute nel periodo, qui in rilievo, gennaio-dicembre 2017.

Tutto ciò per il complessivo importo di **euro 6.897,20**.

Sul punto, va osservato che la suddetta somma è stata quantificata dal Comune sulla base della misura dell'imposta applicabile e dei dati comunicati dalla stessa struttura ricettiva interessata (vedasi la già richiamata ingiunzione n.10/2018 ed il prospetto di calcolo in essa riportato).

Le convenute vanno, dunque, condannate al pagamento, in solido tra di loro ed in favore del Comune di Montecatini Terme, dell'importo di **euro 6.897,20** (sulla condanna in solido della società, gestrice della struttura ricettiva, e dell'amministratore, attraverso il quale la medesima società ha operato, per l'ipotesi di mancato riversamento dell'imposta di soggiorno, vedasi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 26 ottobre 2020, n. 283).

4. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la **soc.**

	e la Sig.ra vanno condannate al	
	pagamento, in via solidale ed in favore del Comune di Montecatini	
	Terme, dell'importo di euro 6.897,20.	
	L'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di	
	rivalutazione, va incrementato degli interessi, calcolati come da	
	dispositivo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,	
	in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	-DICHIARA la contumacia delle convenute	
	e	
	-CONDANNA la e la Sig.ra al	
	pagamento, in via solidale ed in favore del Comune di Montecatini	
	Terme, dell'importo di euro 6.897,20.	
	La somma per cui è condanna, da ritenersi già comprensiva di	
	rivalutazione, sarà gravata di interessi, nella misura di legge, dalla	
	data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio, che si liquidano in €.112,00.= (diconsi Euro	
	Centododici/00.=) seguono la soccombenza e sono ripartite in parti	
	eguali tra le convenute.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020 (ex art.	
	85 del d.l. n. 18/2020 e s.m.i. e decreti del Presidente della Corte	
	dei Conti nn. 138 e 257 del 2020).	
	14	

